ALKE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Edizione 2027 | Rev. 261117

1. AMBITO E APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("GCS") disciplinano tutte le vendite da parte di Alkè S.r.l. ("ALKE") al cliente ("Acquirente") di veicoli prodotti da ALKE o per suo conto ("Veicoli") e di accessori e ricambi acquistati separatamente dai Veicoli ("Accessori e Ricambi"; insieme ai Veicoli, i "Prodotti").

1.2 Le presenti GCS si applicano a tutte le offerte, agli Ordini e ai Contratti, salvo diverso accordo espressamente accettato per iscritto da ALKE. Sono escluse le condizioni di acquisto dell'Acquirente, anche se richiamate in un Ordine o altro documento, salvo espressa accettazione scritta di ALKE.

1.3 Se l'Acquirente è un Partner Autorizzato ALKE, il rapporto commerciale continuativo è disciplinato dall'Accordo di Partner Autorizzato e dalla relativa Scheda Commerciale applicabili. Le presenti GCS disciplinano le singole vendite unitamente alla relativa Conferma d'Ordine e agli altri documenti ALKE espressamente applicabili alla fornitura.

1.4 L'accettazione delle presenti GCS non attribuisce, di per sé, diritti di esclusiva, agenzia, franchising, provvigione, rappresentanza o distribuzione.

2. OFFERTE

2.1 Su richiesta dell'Acquirente, ALKE può emettere un'offerta che identifica Prodotti, configurazione, prezzo, condizioni di pagamento, consegna indicativa e altre condizioni commerciali rilevanti ("Offerta"). Salvo diversa indicazione, l'Offerta è valida per 30 giorni.

2.2 Le Offerte costituiscono inviti a presentare un Ordine e non vincolano ALKE fino all'emissione della relativa Conferma d'Ordine scritta. Le informazioni tecniche o commerciali non espressamente incorporate nella Conferma d'Ordine restano indicative.

2.3 Un preventivo di massima, un prezzo indicativo o una configurazione del Veicolo forniti da ALKE a supporto di una vendita del Partner non costituiscono un'offerta vincolante di ALKE al Cliente Finale, salvo che ALKE sia espressamente identificata come venditore.

3. ORDINI E CONFERMA D'ORDINE

3.1 L'Acquirente deve trasmettere gli Ordini per iscritto, indicando i codici dei Prodotti applicabili, le quantità, le configurazioni e ogni altra informazione ragionevolmente richiesta da ALKE.

3.2 L'Ordine diviene vincolante per ALKE soltanto quando ALKE emette una Conferma d'Ordine scritta, anche mediante fattura pro forma o comunicazione elettronica. Il Contratto è costituito dalla Conferma d'Ordine, dalle presenti GCS e dai documenti espressamente incorporati.

3.3 L'Acquirente è responsabile dell'esattezza dei codici dei Prodotti, dei dati di configurazione e delle altre informazioni fornite con l'Ordine. ALKE non risponde della mancata corrispondenza alle aspettative dell'Acquirente dovuta a informazioni d'ordine inesatte o incomplete.

3.4 Le modifiche o cancellazioni richieste dopo la Conferma d'Ordine richiedono l'accettazione scritta di ALKE. ALKE può addebitare i costi già sostenuti, gli impegni non recuperabili e le altre perdite causate dalla modifica o cancellazione richiesta. Se è stato versato un acconto, ALKE può trattenerlo nei limiti consentiti dalla legge applicabile, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni provati.

3.5 ALKE può introdurre modifiche tecniche volte a migliorare produzione, qualità, sicurezza o prestazioni, purché non riducano in misura sostanziale la funzionalità concordata o lo status normativo della configurazione confermata.

4. PREZZI E LISTINI

4.1 I prezzi sono quelli indicati nella relativa Conferma d'Ordine. In assenza di un'Offerta specifica, il prezzo applicabile si basa sul Listino ALKE vigente al momento dell'Ordine, successivamente confermato da ALKE.

4.2 ALKE può aggiornare i Listini per ragioni di mercato, di prodotto o di costo. I prezzi aggiornati si applicano esclusivamente ai nuovi Ordini dalla data di decorrenza comunicata e non modificano gli Ordini già confermati da ALKE.

4.3 Salvo espressa inclusione nella Conferma d'Ordine, i prezzi non comprendono approvazioni speciali, certificazioni, messa in servizio, riunioni di avvio progetto, formazione in sito, ispezioni di terze parti, FAT, attività di immatricolazione specifiche per la destinazione o analoghe attività aggiuntive.

5. PAGAMENTO

5.1 I termini di pagamento sono quelli indicati nella Conferma d'Ordine. Salvo diverso accordo ivi previsto, i Veicoli in configurazione standard a catalogo sono pagabili per il 30% all'Ordine e per il 70% prima della spedizione. I Veicoli che prevedono personalizzazioni, configurazioni speciali — incluse quelle antideflagranti — attrezzature speciali o altre modifiche rispetto alla configurazione standard a catalogo sono pagabili per il 50% all'Ordine e per il 50% prima della spedizione.

5.2 Gli importi dovuti devono essere pagati senza detrazioni o compensazioni, salvo espressa accettazione di ALKE o accertamento mediante provvedimento definitivo ed esecutivo. Una richiesta di garanzia o altra contestazione non sospende il pagamento degli importi non contestati.

5.3 Il ritardo nel pagamento dà diritto ad ALKE agli interessi e ai costi di recupero previsti dalla normativa applicabile sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e all'esercizio dei diritti di sospensione e risoluzione di cui all'Articolo 23.

6. RISERVA DI PROPRIETÀ

6.1 I Prodotti restano di proprietà di ALKE fino al pagamento integrale di tutti gli importi dovuti per la relativa fornitura e, ove giuridicamente efficace, degli altri importi dovuti nell'ambito del rapporto commerciale.

6.2 Fino al trasferimento della proprietà, l'Acquirente deve conservare e identificare adeguatamente i Prodotti, mantenerli adeguatamente assicurati e informare immediatamente ALKE di pignoramenti, sequestri o pretese di terzi che li riguardino.

6.3 In caso di mancato pagamento, insolvenza o risoluzione, l'Acquirente deve cooperare affinché ALKE possa recuperare i Prodotti ancora soggetti a riserva di proprietà, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. I costi di recupero causati dall'inadempimento dell'Acquirente sono a suo carico.

6.4 Il ritardo di ALKE nell'esercizio dei diritti previsti dal presente Articolo non costituisce rinuncia.

7. FORZA MAGGIORE

7.1 Nessuna Parte risponde di ritardi o inadempimenti causati da eventi al di fuori del proprio ragionevole controllo, inclusi calamità naturali, guerre, terrorismo, epidemie o pandemie, provvedimenti pubblici, scioperi, gravi incidenti informatici, interruzioni energetiche, disservizi nei trasporti, carenze di materiali o componenti e rilevanti interruzioni della catena di fornitura.

7.2 La Parte interessata deve informare l'altra entro un termine ragionevole e adottare ragionevoli misure per attenuare gli effetti. I termini di consegna sono prorogati per il periodo ragionevolmente interessato dall'impedimento.

7.3 Se un impedimento sostanziale si protrae per oltre sei mesi, ciascuna Parte può risolvere la parte del Contratto interessata e non ancora eseguita, senza responsabilità per tale risoluzione e fatti salvi i diritti maturati prima della stessa.

8. TERMINI DI CONSEGNA

8.1 Le date di consegna indicate nelle Offerte, negli Ordini o nelle Conferme d'Ordine sono stimate, salvo che ALKE le identifichi espressamente come vincolanti.

8.2 Un ritardo ragionevole non dà diritto all'Acquirente di cancellare l'Ordine, risolvere il Contratto o richiedere risarcimenti o indennizzi, salvo quanto diversamente imposto da norme inderogabili o in caso di colpa grave o dolo di ALKE.

8.3 Se l'Acquirente omette o rifiuta di ritirare i Prodotti quando sono messi a disposizione secondo la resa concordata, ALKE può depositarli a rischio e spese dell'Acquirente ed esercitare i rimedi previsti dal Contratto e dalla legge applicabile.

9. CONSEGNA TRASPORTO RISCHIO E ISPEZIONE

9.1 Salvo diverso accordo espresso, la consegna è EXW stabilimento ALKE, Padova, Italia (Incoterms® 2020). Il rischio si trasferisce secondo l'Incoterm concordato.

9.2 Se ALKE organizza il trasporto secondo un diverso Incoterm concordato e l'Acquirente non ha fornito specifiche istruzioni scritte, ALKE può scegliere una modalità di trasporto ragionevole e addebitarne il relativo costo.

9.3 L'Acquirente deve ispezionare tempestivamente i Prodotti dopo la consegna e comunicare ad ALKE senza ingiustificato ritardo danni da trasporto esteriormente visibili, ammanchi o non conformità evidenti, fatti salvi i vizi occulti e i diritti di garanzia che non potevano essere ragionevolmente individuati alla consegna.

9.4 Gli imballaggi non standard richiesti dall'Acquirente possono essere addebitati al costo. In assenza di istruzioni specifiche, ALKE utilizza l'imballaggio che ritiene adeguato alla modalità di consegna concordata.

10. USO DEI PRODOTTI DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

10.1 L'Acquirente deve assicurare che i Prodotti siano utilizzati, ricaricati, mantenuti e condotti secondo il Manuale d'Uso e Manutenzione applicabile, le istruzioni di sicurezza, le portate nominali e i limiti tecnici.

10.2 L'Acquirente è responsabile di assicurare che gli operatori ricevano istruzioni adeguate e, ove richiesto, formazione per l'uso previsto e l'ambiente operativo locale.

10.3 ALKE non risponde di integrazioni, modifiche, allestimenti, attrezzature o sistemi aggiunti dopo la consegna dall'Acquirente o da terzi e non progettati o espressamente approvati da ALKE, inclusi i relativi effetti su sicurezza, prestazioni, omologazione o conformità normativa.

11. OMOLOGAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE E CONFORMITÀ LOCALE

11.1 Qualsiasi dichiarazione relativa a omologazione, immatricolazione o conformità normativa riguarda esclusivamente la specifica configurazione del Veicolo, la destinazione e la documentazione espressamente fornita o confermata da ALKE. L'omologazione della piattaforma di base non si estende automaticamente a trasformazioni o configurazioni successive.

11.2 Le configurazioni o trasformazioni speciali, inclusi i Veicoli ATEX / antideflagranti, potrebbero non conservare l'omologazione stradale o l'immatricolabilità della piattaforma di base, anche se questa deriva da un Veicolo omologato UE N1.

11.3 Per i Veicoli forniti al di fuori dell'Unione europea, la destinazione d'uso prevista di norma è fuoristrada / in area privata, salvo espressa conferma scritta di ALKE che la specifica configurazione è destinata e documentata per l'immatricolazione nel mercato di destinazione.

11.4 L'Acquirente, l'importatore o il Partner è responsabile dell'individuazione e del rispetto dei requisiti locali di immatricolazione, importazione, utilizzo e rivendita non espressamente assunti da ALKE. L'Acquirente non deve presentare un Prodotto come idoneo alla circolazione stradale, certificato o approvato oltre il perimetro espressamente documentato da ALKE.

12. MANUTENZIONE MODIFICHE E INTEGRITÀ TECNICA

12.1 La manutenzione programmata deve essere eseguita secondo gli intervalli e le procedure indicati nel Manuale d'Uso e Manutenzione ALKE applicabile.

12.2 La manutenzione programmata deve essere registrata tempestivamente dopo l'esecuzione nel sistema di gestione dell'assistenza designato da ALKE, secondo la procedura ALKE applicabile. La Parte o il prestatore del servizio che esegue la manutenzione è responsabile dell'esattezza della registrazione; deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto.

12.3 Manutenzione e riparazioni devono essere eseguite da personale competente secondo i requisiti tecnici ALKE, utilizzando ricambi originali o di qualità e idoneità equivalenti. Le riparazioni in garanzia eseguite per conto di ALKE restano soggette all'autorizzazione e alle procedure ALKE.

12.4 Alterazioni, manomissioni o modifiche di terzi possono incidere su garanzia, sicurezza o status normativo se causano o contribuiscono a un difetto o impediscono verifiche tecniche attendibili.

13. GARANZIA COMMERCIALE

13.1 Garanzia Standard. I Veicoli forniti da ALKE come nuovi sono coperti per 24 mesi, 2.000 ore di funzionamento o 20.000 km, al primo limite raggiunto. La batteria di trazione è coperta per 24 mesi o 1.000 cicli, al primo limite raggiunto, alle condizioni del presente Articolo 13 e della documentazione tecnica ALKE fornita o espressamente identificata per il relativo Veicolo.

13.2 Estensione della Garanzia e Coperture Opzionali. Se l'Estensione della Garanzia è espressamente selezionata e confermata al momento dell'Ordine del Veicolo, durata, limiti d'uso, copertura e condizioni specifiche sono disciplinati dal Programma di estensione della garanzia ALKE espressamente incorporato nella relativa fornitura. Ogni altra copertura opzionale deve essere espressamente identificata nella Conferma d'Ordine con le relative condizioni applicabili. Salvo diversa indicazione espressa di ALKE, la copertura opzionale deve essere selezionata al momento dell'Ordine del Veicolo e non può essere aggiunta retroattivamente.

13.3 Condizioni Speciali di Garanzia. Condizioni di garanzia diverse, inclusi durata, limiti d'uso, modalità di assistenza o

condizioni di fornitura dei ricambi, possono applicarsi a Veicoli per impieghi speciali o con configurazioni speciali, incluse quelle antideflagranti, e a Veicoli forniti a destinazioni con particolari condizioni tecniche, normative, di assistenza o logistiche. Tali condizioni diverse devono essere indicate nella relativa Offerta, Conferma d'Ordine o in uno specifico documento di garanzia espressamente identificato per la fornitura e prevalgono sulle disposizioni di Garanzia Standard sopra riportate. Le piattaforme di Veicoli precedenti e fuori produzione restano soggette alle condizioni di garanzia applicabili alla relativa fornitura.

13.4 Veicolo e batteria di trazione hanno limiti di copertura separati. La copertura termina automaticamente al raggiungimento del primo limite temporale o d'uso applicabile alla stessa. Accessori e Ricambi acquistati separatamente sono coperti per 12 mesi dalla consegna, salvo diverso accordo.

13.5 La garanzia decorre normalmente dalla consegna del Veicolo da ALKE all'Acquirente. Per un Partner Autorizzato, se la consegna al Cliente Finale viene registrata secondo la procedura ALKE applicabile con adeguata evidenza documentale, la decorrenza può essere posticipata alla data documentata di consegna al Cliente Finale, ma in nessun caso oltre 120 giorni dalla consegna di ALKE al Partner.

13.6 Il Partner deve registrare la consegna al Cliente Finale entro 15 giorni dalla stessa. La documentazione può comprendere fattura di vendita, documento di consegna o documento equivalente accettabile per ALKE. Le informazioni commerciali non pertinenti, incluso il prezzo di rivendita, possono essere oscurate. ALKE può accettare una registrazione tardiva se supportata da adeguata documentazione verificabile. Se la consegna al Cliente Finale non è registrata, la garanzia decorre dalla consegna di ALKE al Partner.

13.7 Il rimedio in garanzia consiste, a scelta di ALKE, nella riparazione o sostituzione del componente difettoso coperto. La riparazione o sostituzione non fa decorrere nuovamente né proroga la garanzia originaria. I componenti rimossi diventano di proprietà di ALKE se ne è richiesta la restituzione.

13.8 La garanzia non copre normale usura, manutenzione ordinaria o materiali di consumo, né difetti o danni causati da incidente, furto, uso improprio, negligenza, sovraccarico, utilizzo al di fuori delle specifiche ALKE, condizioni di guida o impiego gravose o inappropriate, ricarica o alimentazione non corrette, riparazioni o componenti inadeguati, modifiche non autorizzate, sostanze corrosive o aggressive, immersione o contaminazione da acqua, eventi esterni o ambientali o altre cause non riconducibili a un difetto coperto.

13.9 L'uso gravoso o inappropriato comprende, a titolo esemplificativo, carichi eccessivi o sbilanciati, carichi di traino o verticali eccessivi, superamento della velocità massima consentita del Veicolo o dei limiti di funzionamento del motore, incluso il fuorigiri, urti ad alta velocità contro cordoli, dossi o ostacoli analoghi, prosecuzione dell'utilizzo nonostante segnalazioni di allarme rilevanti o malfunzionamenti noti e qualsiasi impiego sostanzialmente al di fuori delle condizioni di progetto del Veicolo o non conforme al Manuale d'Uso e Manutenzione.

13.10 La copertura della batteria di trazione è subordinata ai requisiti di ricarica, stoccaggio, temperatura di esercizio, diagnostica e manutenzione indicati nel Manuale d'Uso e Manutenzione e nella documentazione tecnica ALKE applicabili. Per le batterie di trazione al litio, la normale riduzione di capacità nel tempo non costituisce di per sé un difetto. Una capacità residua inferiore al 70% della capacità nominale del pacco batteria dichiarata da ALKE per la specifica configurazione rientra nella copertura, entro i limiti temporali e di utilizzo applicabili e ferme restando le esclusioni e le percentuali di contribuzione previste. Eventuali altri difetti coperti possono essere valutati indipendentemente da tale soglia. Se è selezionata l'Estensione della Garanzia, si applicano anche le condizioni aggiuntive del Programma di estensione della garanzia ALKE espressamente incorporato nella fornitura. Tale soglia non esclude la copertura di altri difetti coperti, anche quando la capacità residua è pari o superiore al 70%.

13.11 L'accesso alla garanzia richiede il rispetto della manutenzione prescritta. Il mancato rispetto può escludere la copertura dei difetti causati o ai quali tale inosservanza ha contribuito in misura rilevante, fatte salve le norme inderogabili. Se la manutenzione è stata eseguita ma non registrata tempestivamente, ALKE può richiedere adeguata documentazione verificabile.

13.12 La manomissione di contachilometri, contaore, dati diagnostici o altri sistemi di controllo che impedisca una verifica attendibile dell'utilizzo o della manutenzione del Veicolo può comportare il rigetto della relativa richiesta di garanzia.

13.13 Le richieste di garanzia devono essere presentate secondo la procedura designata da ALKE entro 10 giorni dalla scoperta del difetto, salvo diverso termine imposto da norme inderogabili. ALKE può richiedere ragionevoli elementi di supporto relativi a identità e condizioni del Veicolo, chilometraggio, ore di funzionamento, dati diagnostici, storico della manutenzione e difetto segnalato, inclusi fotografie, video, registrazioni diagnostiche o restituzione del componente interessato. La valutazione può essere sospesa fino alla ricezione delle informazioni ragionevolmente necessarie.

13.14 Per le vendite dirette a un Utilizzatore Finale professionale, la riparazione o sostituzione coperta viene eseguita da ALKE o mediante un'organizzazione di assistenza indicata o approvata da ALKE. Salvo diverso accordo, il trasporto del Veicolo al luogo di assistenza è a carico dell'Acquirente.

13.15 Per le vendite a Partner Autorizzati / rivenditori, ALKE fornisce gratuitamente i componenti sostitutivi coperti secondo le condizioni di garanzia applicabili. La spedizione standard di tali componenti è inclusa verso il Partner o il luogo di assistenza concordato, se raggiungibile tramite i normali canali distributivi ALKE. Ulteriori costi di trasporto, supplementi o costi logistici speciali derivanti da destinazioni remote o difficili da servire, isole, spedizioni urgenti, esigenze di trasporto speciale o circostanze analoghe possono essere addebitati all'Acquirente. Il Partner esegue o organizza a proprie spese le attività locali di garanzia e assistenza post-vendita; la manodopera locale non è rimborsata separatamente salvo diverso accordo espresso.

13.16 Il Partner resta il venditore indipendente verso il proprio Cliente Finale, gestisce il rapporto locale di garanzia ed è responsabile degli obblighi inderogabili di garanzia, tutela del consumatore e degli altri obblighi di legge applicabili alla rivendita. La garanzia commerciale ALKE disciplina il rapporto ALKE-Acquirente e non determina né estende automaticamente gli obblighi di legge del Partner verso il Cliente Finale.

13.17 Supporto Commerciale Discrezionale. ALKE può, caso per caso, fornire supporto oltre i limiti stretti della garanzia per ragioni di cortesia commerciale. Tale supporto è volontario, non modifica le condizioni di garanzia applicabili e non crea precedenti o diritti per altri casi.

14. ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE COMMERCIALI

14.1 Fatta eccezione per la garanzia commerciale espressa di cui all'Articolo 13 e per eventuali garanzie scritte specificamente concesse da ALKE, ALKE non concede ulteriori garanzie commerciali.

14.2 Il presente Articolo non esclude né limita diritti o responsabilità che non possono essere legittimamente esclusi o limitati ai sensi delle norme inderogabili applicabili.

15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

15.1 Nei limiti massimi consentiti dalla legge, ALKE non risponde di danni indiretti, consequenziali o speciali, perdite di profitto,

produzione, attività commerciale o utilizzo, né danni reputazionali derivanti dai Prodotti o dal Contratto.

15.2 Salvo i casi in cui la responsabilità non possa essere legittimamente limitata, la responsabilità complessiva contrattuale ed extracontrattuale di ALKE derivante da o relativa a un Prodotto interessato non supera il prezzo netto pagato ad ALKE per tale Prodotto.

15.3 Nessuna disposizione delle presenti GCS esclude o limita responsabilità che non possono essere legittimamente escluse o limitate, incluse quelle per dolo o colpa grave, ove applicabili, e gli obblighi inderogabili in materia di sicurezza e responsabilità da prodotto.

15.4 ALKE non risponde delle conseguenze causate da mancato rispetto delle istruzioni dei Prodotti, uso improprio, sovraccarico, modifiche di terzi o altre circostanze imputabili all'Acquirente, al Cliente Finale o a terzi.

16. MODIFICHE E INSTALLAZIONI DI TERZI

16.1 Allestimenti, accessori, software, apparecchiature elettriche, attrezzature aggiuntive o altre modifiche installati dall'Acquirente o da terzi dopo la consegna non rientrano nella responsabilità di ALKE, salvo espressa progettazione o approvazione ALKE per la specifica applicazione.

16.2 L'Acquirente è responsabile di assicurare che tali modifiche siano conformi alla legge applicabile e non compromettano sicurezza del Veicolo, integrità strutturale, compatibilità elettrica, portate nominali, omologazione o altro status normativo.

16.3 La garanzia ALKE resta valida per i difetti coperti non correlati, ma non copre difetti o danni causati o ai quali tali interventi di terzi abbiano contribuito in misura rilevante.

17. RIVENDITA RESPONSABILITÀ DEL PARTNER E TRACCIABILITÀ

17.1 L'Acquirente che rivende i Prodotti deve conservare una ragionevole tracciabilità dei Veicoli / VIN e dei Clienti Finali e fornire le informazioni ragionevolmente necessarie per garanzia, campagne di sicurezza, richiami e interventi sul campo imposti dalla legge.

17.2 Il Partner è un rivenditore indipendente e non deve presentarsi come agente di ALKE o come autorizzato a vincolarla, salvo espressa autorizzazione scritta.

17.3 Il Partner è responsabile dei propri prezzi di rivendita, termini di pagamento e condizioni di vendita e del rispetto dei requisiti inderogabili applicabili alle proprie vendite ai Clienti Finali.

18. DIFETTI SERIALI CAMPAGNE DI SICUREZZA E RICHIAMI

18.1 L'Acquirente deve informare tempestivamente ALKE di incidenti gravi, incendi, sospetti difetti di sicurezza, guasti rilevanti ricorrenti o interventi delle autorità relativi ai Prodotti e fornire le informazioni ragionevoli a sua disposizione.

18.2 In caso di sospetto difetto seriale o problema di sicurezza, ALKE può svolgere accertamenti e determinare le opportune misure tecniche. L'Acquirente deve ragionevolmente cooperare a ispezioni, rintracciamento dei clienti, comunicazioni, campagne correttive e richiami obbligatori o volontari.

18.3 Se ALKE decide di ritirare dal mercato i Prodotti interessati, può, fatte salve le norme inderogabili e tenuto conto delle circostanze dell'intervento correttivo, riparare, sostituire o rimborsare il Prodotto interessato. Si applicano le limitazioni di cui all'Articolo 15, salvo diversa previsione delle norme inderogabili in materia di sicurezza o responsabilità da prodotto.

18.4 La scadenza della garanzia commerciale non limita gli obblighi di sicurezza, intervento correttivo o richiamo derivanti autonomamente da norme inderogabili.

19. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI CATALOGHI E MATERIALE COMMERCIALE

19.1 Caratteristiche, materiali, colori, illustrazioni, dati prestazionali e altre informazioni contenuti in cataloghi, siti web, brochure, newsletter, pubblicità, listini e materiali analoghi sono indicativi, salvo espressa incorporazione nella relativa Conferma d'Ordine.

19.2 ALKE può aggiornare specifiche dei Prodotti e materiale commerciale in funzione dell'evoluzione dei Prodotti, fermo restando l'Articolo 3.5 per gli Ordini confermati.

20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE SOFTWARE E MARCHI

20.1 ALKE e i suoi licenzianti conservano tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale su Prodotti, marchi, software, documentazione tecnica, disegni e materiali.

20.2 La vendita di un Prodotto non trasferisce la proprietà del software incorporato o della proprietà intellettuale. L'Acquirente riceve esclusivamente i diritti necessari per utilizzare il Prodotto secondo la destinazione prevista, nel rispetto delle condizioni di licenza applicabili.

20.3 L'Acquirente non deve rimuovere o alterare marchi ALKE, etichette identificative o marcature di sicurezza, né riprodurre o utilizzare marchi ALKE o materiali protetti, salvo espressa autorizzazione.

20.4 Reverse engineering, copia, modifiche non autorizzate o aggiramento di software o sistemi tecnici protetti sono vietati nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

21. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI SANZIONI E RESTRIZIONI NORMATIVE

21.1 Ciascuna Parte deve rispettare le norme applicabili in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni e restrizioni commerciali relative ai Prodotti e alla loro destinazione, rivendita o utilizzo finale.

21.2 L'Acquirente non deve esportare, riesportare, trasferire o utilizzare i Prodotti in violazione delle restrizioni applicabili e deve fornire le ragionevoli informazioni su utilizzatore finale, destinazione o conformità richieste da ALKE, ove necessarie per una fornitura lecita.

21.3 ALKE può sospendere o rifiutare l'esecuzione interessata se la prosecuzione comporta un rischio rilevante in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni o altra normativa, senza responsabilità per la sospensione ove richiesta o ragionevolmente necessaria.

22. PROTEZIONE DEI DATI E SISTEMI DIGITALI

22.1 Ciascuna Parte tratta i dati personali in conformità alla normativa applicabile sulla protezione dei dati. Le informazioni aggiornate sulla privacy di ALKE sono fornite attraverso la relativa informativa ufficiale.

22.2 Se l'Acquirente è un Partner / rivenditore, i dati del Cliente Finale e degli utilizzatori acquisiti o trasmessi per registrazione del Veicolo, garanzia, assistenza, sicurezza, supporto tecnico o richiamo devono essere trattati esclusivamente per finalità lecite e con adeguate misure di tutela.

22.3 L'Acquirente deve utilizzare i sistemi digitali designati da ALKE ragionevolmente necessari per la registrazione del Veicolo, la garanzia, le registrazioni di assistenza e i relativi processi tecnici e fornire informazioni esatte.

23. DIRITTO DI ALKE DI SOSPENDERE O RISOLVERE

23.1 ALKE può sospendere l'esecuzione, richiedere il pagamento anticipato integrale o adeguate garanzie, oppure risolvere gli Ordini interessati quando: (a) l'Acquirente commette un inadempimento rilevante nei pagamenti o nelle prestazioni; (b) circostanze rilevanti compromettono oggettivamente il

pagamento; (c) l'Acquirente è soggetto a rilevanti procedimenti esecutivi o cautelari; (d) l'Acquirente diviene insolvente o è soggetto a procedure di insolvenza; oppure (e) l'esecuzione comporta un rischio rilevante di natura legale, sanzionatoria o di controllo delle esportazioni.

23.2 Le consegne sospese vengono riprogrammate al cessare della circostanza rilevante, secondo la capacità produttiva e di consegna ragionevolmente disponibile di ALKE in quel momento.

23.3 Se la circostanza rilevante si protrae per oltre sei mesi, ALKE può risolvere il Contratto interessato in tutto o in parte. La sospensione o risoluzione non pregiudica gli importi già dovuti, i diritti maturati o gli altri rimedi.

23.4 Il ritardo di ALKE nell'esercizio di un diritto previsto dal presente Articolo non costituisce rinuncia.

24. CESSIONE

24.1 L'Acquirente non può cedere il Contratto né trasferire diritti od obblighi rilevanti derivanti dallo stesso senza il previo consenso scritto di ALKE.

24.2 ALKE può cedere i crediti e cedere o trasferire il Contratto all'interno del proprio gruppo societario o in occasione del trasferimento della relativa attività, nel rispetto della legge applicabile.

25. INTERO ACCORDO MODIFICHE E VALIDITÀ PARZIALE

25.1 I documenti contrattuali identificati all'Articolo 3.2 costituiscono l'accordo relativo alla singola vendita e sostituiscono le precedenti discussioni o comunicazioni riguardanti tale Ordine.

25.2 Modifiche o rinunce richiedono accordo scritto, fatti salvi gli aggiornamenti ai documenti ALKE richiamati espressamente consentiti dal quadro contrattuale applicabile ed efficaci esclusivamente nei termini ivi previsti.

25.3 Il mancato esercizio di un diritto non costituisce rinuncia. Se una disposizione è invalida o inefficace, le restanti disposizioni conservano efficacia e la disposizione invalida deve essere interpretata o sostituita, ove possibile, in modo da preservarne la lecita finalità commerciale.

26. COMUNICAZIONI E FIRME ELETTRONICHE

26.1 Le comunicazioni contrattuali possono essere effettuate per iscritto con mezzi elettronici idonei a fornire una registrazione attendibile di invio e ricezione, salvo che la legge applicabile richieda una diversa forma.

26.2 Ordini, conferme, documenti contrattuali e firme possono essere perfezionati elettronicamente e in esemplari separati nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

27. LINGUA

27.1 Le presenti GCS possono essere emesse in più lingue. Per le forniture internazionali B2B prevale la versione inglese, salvo che il Contratto identifichi espressamente una diversa versione prevalente.

27.2 Le traduzioni di cortesia non modificano il significato della versione prevalente.

28. LEGGE APPLICABILE E CISG

28.1 Le presenti GCS e ciascun Contratto sono disciplinati dalla legge italiana.

28.2 È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG / Convenzione di Vienna del 1980).

29. FORO ESCLUSIVO

29.1 Fatte salve le norme inderogabili applicabili, il Foro di Padova, Italia, ha competenza esclusiva per ogni controversia contrattuale o extracontrattuale derivante da o relativa alle presenti GCS o a qualsiasi Contratto.

30. ACCETTAZIONE E APPROVAZIONE SPECIFICA

30.1 Firmando le presenti GCS, richiamandole in un Ordine accettato o accettandole altrimenti validamente per iscritto, l'Acquirente conferma di averle ricevute e accettate.

Acquirente / Società: _____

Nome e cognome: _____

Data: _____

Firma per accettazione generale:

_____

30.2 Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Acquirente approva specificamente e separatamente le seguenti disposizioni, ove applicabili: Art. 2 (offerte non vincolanti); Artt. 3.2-3.5 (formazione dell'Ordine, responsabilità dell'Acquirente, modifiche/cancellazione e modifiche tecniche); Artt. 4.2-4.3 (aggiornamenti dei Listini e servizi esclusi); Artt. 5.2-5.3 (divieto di compensazione, ritardato pagamento e sospensione); Art. 6 (riserva di proprietà); Art. 7.3 (risoluzione per forza maggiore prolungata); Art. 8 (termini di consegna e rimedi); Art. 9 (consegna, rischio e ispezione); Art. 10.3 (integrazioni di terzi); Art. 11 (omologazione, circolazione stradale e conformità locale); Art. 12 (manutenzione, registrazioni e modifiche); Artt. 13.1-13.16 (durata e limiti della garanzia, condizioni speciali, decorrenza, limite di 120 giorni, esclusioni, requisiti delle richieste, spedizioni/logistica, costi del Partner e responsabilità verso il Cliente Finale); Art. 14 (esclusione di altre garanzie commerciali); Art. 15 (limitazione di responsabilità); Art. 16 (modifiche di terzi); Art. 18 (difetti seriali, campagne di sicurezza e richiami); Art. 20 (restrizioni su proprietà intellettuale/software); Art. 21 (controllo delle esportazioni e sanzioni); Art. 22.3 (sistemi digitali); Art. 23 (sospensione e risoluzione); Art. 24 (cessione); Art. 27 (lingua prevalente); Art. 28 (legge italiana ed esclusione CISG); Art. 29 (Foro esclusivo di Padova).

Firma separata ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano:

_____